MISURE DI COMPLETAMENTO DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

Art. 13

Modificazioni alla disciplina recata dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, in materia di tassazione di taluni redditi di capitale

Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La ritenuta si applica, a titolo d'imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi.".

Versione in vigore dal 23 ottobre 1996, non più in vigore dal 23 dicembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di completamento della manovra di finanza pubblica
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547
Capo	III — Disposizioni in materia di entrate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-completamento-della-manovra-di-finanza-pubblica-547-1996/art-13-modificazioni-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

alla-disciplina-recata-dal-decreto-legge-20-giugno-1996/versione/0